



Berna, 14.06.2013

No 323.0.1.2013

Circolare

R-30

Importazioni da Israele in Svizzera

Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, compresi gli insediamenti isrealiani che vi si trovano, vale a dire dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza, da Gerusalemme Est e dalle alture del Golan, il trattamento preferenziale in base all'accordo di libero scambio AEELS – Israele, come pure in base all'accordo bilaterale Svizzera-Israele sull'agricoltura non è ammesso.

Un accordo amministrativo tra l'AEELS e Israele, entrato in vigore il 1.7.2005, prevede che tutte le prove dell'origine (Certificati di circolazione delle merci [CCM] o dichiarazioni d'origine su fattura) allestite o rilasciate in Israele debbano recare, per ogni posizione merceologica, l'indicazione della località o della zona industriale, compreso il numero d'avviamento postale, nella quale ha avuto luogo la fabbricazione che ha conferito il carattere originario (nel campo 7 del CCM, rispettivamente vicino alla parola "Israele", come inserzione oppure all'interno di una parentesi, nelle dichiarazioni d'origine su fattura).

Una lista delle località/zone industriali, con i relativi numeri d'avviamento postale a 5 e 7 cifre, per le quali non è possibile concedere il trattamento preferenziale, si trova [qui](#).

Per le prove dell'origine allestite o rilasciate in altri Paesi facenti parte del sistema Euro-Med o in Svizzera, che menzionano un'origine israeliana, non è prevista nessuna indicazione del genere.

Ulteriori informazioni si trovano nelle "[Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)".